

## REGOLAMENTO GRUPPI DI STUDIO DELLA SINC

### **Art. 1 – Definizione**

I Gruppi di Studio (di seguito indicati come GdS) sono emanazione e parte integrante della Società Italiana di Neurofisiologia clinica – SINC e sono istituiti in conformità alle norme statutarie di quest'ultima.

### **Art. 2 – Scopo e attività**

I GdS hanno lo scopo di sviluppare problematiche e/o tecnologie con riguardo ad aree specifiche. In particolare hanno lo scopo di favorire il progresso scientifico, culturale dei soci nello specifico settore e di svolgere una concreta attività di formazione e aggiornamento nei confronti dei propri membri mediante:

- l'esecuzione di studi e ricerche di tipo scientifico, epidemiologico, clinico;
- la preparazione, la discussione e la proposta di aggiornamento di protocolli e linee guida;
- la promozione di incontri formativi e di aggiornamento;
- la proposta al Consiglio Direttivo della SINC (di seguito indicato come C.D. SINC) di istituzione di borse di studio o di formazione;

Ogni GdS può organizzare riunioni, convegni, corsi o seminari informando il Consiglio Direttivo.

L'attività del GdS deve essere riportata e periodicamente aggiornata sul sito web della SINC e ai coordinatori spetta la pubblicazione e la responsabilità dei contenuti delle riunioni svolte con aggiornamento delle attività del GdS.

### **Art. 3 – Istituzione del Gruppo**

Per istituire un GdS è necessario che almeno 10 Soci SINC in regola con il pagamento della quota associativa (cd. Soci promotori) presentino al Presidente del C.D. SINC una richiesta scritta di costituzione del GdS, specificando quale programma scientifico/educazionale intenda perseguire e fornendo una descrizione esauriente del campo d'interesse, degli ambiti d'intervento, delle modalità di attuazione e delle finalità del programma del GdS proposto.

Al GdS possono partecipare tutti i soci SINC che lo richiedano per iscritto, fax o e-mail ai Coordinatori del Gruppo. Per svolgere le proprie attività il GdS può coinvolgere anche soggetti non soci SINC, i quali comunque non possono essere nominati come coordinatori del GdS o votare per eleggere il coordinatore del GdS (vedi Articolo 5).


### **Art. 4 – Coordinatori del Comitato Scientifico**

Ogni GdS ha due coordinatori. Uno nominato dal C.D. SINC ed uno eletto dai membri del GdS aventi diritto (vedi Articolo 5).

Il C.D. SINC nomina un coordinatore del GdS scegliendolo tra i membri del C.D. o tra altri soci SINC in regola con le quote sociali. Il GdS nomina in propria autonomia decisionale l'altro coordinatore (per le modalità elezione vedi Articolo 5).

I due Coordinatori resteranno in carica per tutta la realizzazione del programma GdS approvato dal C.D. SINC, ma comunque per un periodo non superiore a 4 anni. I coordinatori non sono rieleggibili per il quadriennio successivo.

I coordinatori svolgono la funzione di portavoce e referenti delle attività del GdS in stretto collegamento tra loro e con il Consigliere SINC Delegato per i GdS. Sono responsabili delle attività del Gruppo, con particolare riguardo alla realizzazione del programma per cui il GdS medesimo è



stato costituito.

I Coordinatori del GdS sono tenuti a compilare una sintetica relazione annuale sulle attività del Gruppo, da inviare al segretario del C.D. SINC e al Consigliere SINC Delegato per i GdS in tempo utile per la redazione della attività della SINC, generalmente prima del Convegno Nazionale SINC; tale relazione verrà pubblicata sul Sito WEB della SINC.

In caso di dimissioni di uno od entrambi i Coordinatori del GdS, questi devono presentare in ogni caso una relazione conclusiva sul proprio operato al C.D. SINC.

#### ***Art. 5 – Riunioni ed Elezione coordinatore GdS***

Gli appartenenti al GdS si riuniscono almeno una volta all'anno, possibilmente durante il Congresso Nazionale della SINC. In tale sede saranno definite le linee operative del GdS e, se previsto, sarà eletto il coordinatore rappresentante del GdS con modalità di votazione palese ad alzata di mano. Sarà eletto come “coordinatore del GdS” il socio SINC che ottiene la metà + uno dei voti da parte dei membri del GdS presenti il giorno della riunione e che siano regolarmente iscritti alla SINC ed in regola con la quota sociale. Non potranno votare e/o essere eletti i non soci SINC facenti parte del GdS. La riunione del GdS con finalità elettorale dovrà essere comunicata ai membri del GdS dai coordinatori uscenti via email almeno 15 giorni prima della data della riunione.

#### ***Art. 6 – Scioglimento del GdS***

Il C.D. SINC, attraverso il Consigliere SINC delegato per i GdS, vigila sul regolare svolgimento dell'attività del GdS e sulla stretta osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Il GdS si scioglie al termine della realizzazione del programma per cui ne è stata approvata la costituzione dal C.D. SINC o al massimo dopo 4 anni, tranne nei casi in cui:

- la rilevanza del programma ai fini delle attività istituzionali della SINC ne consigli la continuazione, la quale potrà essere proposta dal GdS o direttamente richiesta dal Consiglio direttivo della SINC.
- nell'ambito del GdS sia identificato un nuovo programma atto a perseguire le finalità istituzionali del GdS.

In caso di inadempienza o di non rispetto delle finalità programmatiche per cui il GdS è stato creato, il C.D. SINC può prendere gli opportuni provvedimenti, eventualmente fino allo scioglimento del GdS, indipendentemente dal parere dei coordinatori del GdS.

#### ***Art. 7 – Partecipazione a “Gruppi Intersocietari”***

La partecipazione e costituzione di “Gruppi intersocietari” può avvenire solo previa autorizzazione del C.D. SINC, previa formale richiesta da parte dei coordinatori del GdS o da richiesta dello stesso C.D. SINC.

#### ***Art. 8 – Rinvio***

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SINC.